

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 301/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25 settembre 2012, composta dai Magistrati:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Dott.ssa Enrica LATERZA | Presidente |
| Dott. Gianfranco BATTELLI | Consigliere |
| Dott. Mario PISCHEDDA | Consigliere |
| Dott. Giancarlo ASTEGIANO | Consigliere |
| Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA | Primo Referendario |
| Dott. Walter BERRUTI | Primo Referendario |
| Dott.ssa Alessandra OLESSINA | Primo Referendario relatore |

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Torre Pellice (TO) n. 7307 del 22 giugno 2012, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il giorno 4 luglio 2012 e recante un quesito in materia di spese di personale, in particolare con riferimento al limite posto dall'art. 4, comma 102, lett. b), della L. n. 183/2011;

Vista l'Ordinanza n. 32/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Torre Pellice (TO) ha chiesto un parere alla Sezione in merito alla possibilità di derogare al limite di spesa posto dall'art. 4, comma 102, della L. n. 183/2012, autorizzando l'assunzione a tempo determinato di un lavoratore in sostituzione di una dipendente in congedo di maternità (sia obbligatorio che facoltativo) anche con aumento delle ore del personale in part-time, al fine di non compromettere funzioni fondamentali e servizi erogati ai cittadini.

DIRITTO

1. La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Infatti, essa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e trasmessa tramite il C.A.L.

Inoltre, essa, ponendo quesiti che riguardano i limiti alle assunzioni e alla spesa di personale degli Enti locali, posti dalla legge per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica.

Va, tuttavia, precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l'attività gestionale concreta. In caso contrario l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.

2. Ciò posto, può passarsi all'esame del merito.

La questione sottoposta all'esame della Sezione è la seguente.

Il Comune di Torre Pellice ha sostituito una dipendente, già in congedo ordinario per maternità e attualmente in astensione facoltativa, con altro lavoratore a tempo determinato, assunto con contratto part-time al 50%.

Com'è noto, l'art. 4, comma 102, lett. b), della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (*"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*), dedicato al "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", che prescrive ora che anche gli Enti locali, a decorrere dall'anno 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Dai conteggi effettuati dall'ufficio finanziario del Comune risulta che la predetta sostituzione può, di conseguenza, essere garantita soltanto fino a novembre.

Il quesito riguarda, quindi, la possibilità di derogare alla suddetta norma.

Sulla questione si sono già pronunciate le SS.RR. di questa Corte, che, con delib. n. 11 del 17 aprile 2012 (disponibile sul sito internet della Corte) hanno stabilito i seguenti principi:

"a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli Enti di autonomia territoriale.

Gli Enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli Enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli Enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.

c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli Enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

d) Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate."

A tali principi, pertanto, dovrà attenersi il Comune, tenuto conto del fatto che esso ha 4660 abitanti, nel valutare, nell'ambito della propria esclusiva discrezionalità, se adottare un atto normativo autonomo, al fine di adattare all'ordinamento dell'Ente i limiti previsti dalla norma statale.

A tal riguardo, tuttavia, la Sezione ribadisce (cfr. su analoga fattispecie il parere di questa Sez. n. 199/2012) che gli Enti di non ridotte dimensioni in genere sono in grado di disporre di molteplici leve per far fronte alle necessità temporanee d'impiego di personale, per cui non dovrebbe presentarsi la necessità di porre una disciplina di raccordo.

Negli Enti che hanno una struttura organizzativa minima, invece, potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali.

E' necessario comunque che siano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina.

I limiti imposti dalla norma sono, quindi, suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate, mentre solo in presenza di particolari necessità, da dimostrare a fondamento dell'atto regolamentare, può essere adottato un atto generale conformativo del potere nei limiti dei principi posti dalla norma statale.

Si ricorda, infine, che l'art. 4ter del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44 ha aggiunto al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 conv. nella L. n. 122/2010 la seguente disposizione: *"A decorrere dal 2013 gli Enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva*

non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

P.Q.M.


nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 25 settembre 2012.


Il Primo Referendario Relatore

Dott.ssa Alessandra OLIVESSINA



Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il 3 4 OTT. 2012

Il funzionario preposto

Dott. Federico SOLA

